

*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

*Nell'interesse della*

Sig.ra VERONICA RESTUCCIA ( CF RST VNC 79E44 F158 E) nata a Messina (Me), il 04.05.1979 e residente in Messina, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Chiara Cardillo (CF CRD CHR 73T56 D969 O; p.e.c. chiara.cardillo@ordineavvgenova.it) e Chiara Staderoli (CF STD CHR 83L42 C621 Y; p.e.c. chiara.staderoli@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via Assarotti 7, III piano

*Ricorrente*

*Nei confronti di*

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane 2

*Resistente*

*nonché nei confronti di*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente *pro tempore*, corrente in Genova, Via Assarotti 38, domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane 2

*Resistente*



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

*nonché nei confronti di*

ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALENA BERTANI, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, corrente in Genova, Salita delle Battistine 16, domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane 2.

*Resistente*

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBARO, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, corrente in Genova, Via Montezovetto 7, domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane 2

*Resistente*

*Nonché, eventualmente, nei confronti di*

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserita valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

*Controinteressati*

\*\*\* \*\*

**PREMESSO CHE**

1. In data 18.04.2021, ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 (doc. 2), la ricorrente presentava domanda di conferma e aggiornamento della propria posizione all'interno delle graduatorie personale ATA nei profili AA – Assistente amministrativo e CS – Collaboratore Scolastico per il triennio 2021/2022, 2022/23, 2023/24 (doc. 1);



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

2. La Sig.ra Restuccia veniva, quindi, iscritta nelle graduatorie anzidette con i seguenti punteggi:

Profilo AA      20,72 (doc. 3)

Profilo CS      23,95 (doc. 4)

3. Con provvedimento del Dirigente Scolastico I.C. Maddalena Bertani del 23.09.2021, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, in quanto inserita in graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale AA-Assistente Amministrativo;
4. In data 27.09.2021, la Sig.ra Restuccia sottoscriveva, quindi, con l'I.C. Bertani contratto di lavoro a tempo determinato ex dell'art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021 (cd "Contratto Covid") in qualità di personale A.T.A. supplente, con decorrenza dal 27.09.2021 e cessazione al 28.09.2021 per n. 20 ore settimanali ( doc. 5);
5. Con provvedimento del Dirigente Scolastico I.C. Albaro del 23.09.2021, la ricorrente veniva, altresì, individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, in quanto inserita in graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale AA-Assistente Amministrativo;
6. La ricorrente sottoscriveva con l'I.C. Albaro contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente, con decorrenza dal 29.09.2021 e cessazione al 30.06.2022 (termine attività didattiche), per n. 36 ore settimanali (doc. 6);
7. A seguito delle verifiche espletate per la convalida dei titoli dichiarati nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di Istituto, il Dirigente Scolastico



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

dell'I.C. Maddalena Bertani, con decreto del 22.11.2021, decretava la rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente escludendo i titoli di servizio relativi al servizio dalla stessa prestato presso ENAIP Messina dalla stessa dichiarati in sede di inoltro della domanda (**doc. 7**);

8. Sulla base del decreto dianzi citato, infatti, *"...la Sig.ra Restuccia ... ha dichiarato la tipologia di un servizio svolto presso ENAIP di Messina come ente legalmente riconosciuto e convenzionato; (...) i servizi (...) svolti presso ENAIP di Messina alla luce della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 23.08.2021 che li rende non valutabili (...)";*
9. Con il prefato decreto, il punteggio della Sig.ra Restuccia veniva, quindi, rettificato come in appresso indicato: Profilo AA da 20,72 a 13,67 - Profilo CS da 23,95 a 16,90 e il contratto in essere con l'I.C. Albaro riqualificato come *Contratto Covid* ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021 in qualità di personale A.T.A., con decorrenza dal 29.09.2021 e cessazione al 23.11.2021 (**doc. 8**);
10. Ad oggi la ricorrente presta servizio in qualità di personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico presso l'I.C. Albaro, con contratto di lavoro a tempo determinato per n.36 ore settimanali stipulato ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021 (cd "*Contratto Covid*"), scaduto il 31.12.2021 (**doc. 9**) e prorogato fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31.03.2022 (**doc. 10**);

\*\*\* \*\*

11. Con il presente ricorso, la Sig.ra Restuccia, stante la propria attuale condizione lavorativa, non chiede il ripristino del rapporto di lavoro interrotto a seguito della rettifica del punteggio, bensì insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare il suo diritto al mantenimento del punteggio di servizio relativo agli anni svolti



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

presso ENAIP Messina, ritenuto dall'I.C. Maddalena Bertani non valutabile ai sensi della nota dell'USR Sicilia del 23.08.2021 ( **doc. II**);

12. L'interesse della ricorrente al mantenimento del punteggio anzidetto trova la propria giustificazione nella possibilità per la stessa di poter validamente concorrere, per il triennio di validità delle graduatorie ( 2021-2021), all'assegnazione di supplenze di durata annuale (al 31.08) o fino al termine delle attività didattiche ( al 30.06);

\*\*\* \*\*

13. Preliminarmente, gli scriventi difensori ritengono opportuno effettuare alcune considerazioni in relazione alla competenza dell'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice Unico del Lavoro;
14. Come già riferito, con il presente atto, la ricorrente lamenta un'errata valutazione del punteggio assegnato all'interno della graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA; nel caso di specie, il *petitum* è quindi rappresentato dalla pronuncia di accertamento che Codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice Unico del lavoro emetterà in relazione all' accertamento del punteggio spettante alla Sig.ra Restuccia tenuto conto dei servizi;
15. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto,



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021);

16. L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*;
17. La circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.
18. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.
19. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.
20. In particolare, la sopra citata pronuncia, al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio;
21. Nel caso di in esame, avuto riguardo alla pronuncia richiesta dalla ricorrente in relazione alla convalida del punteggio assegnatole al momento dell'inserimento nelle



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

graduatorie di istituto III fascia personale A.T.A. aa.ss. 2021/2024, la competenza spetta al Giudice Ordinario.

\*\*\* \*\*

22. In ordine alla corretta determinazione della competenza territoriale, si evidenzia che, nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.
23. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.
24. Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra, preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

25. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.
26. L'istante è attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Albaro, pertanto, alla luce delle disposizioni dianzi citate, il Tribunale territorialmente competente è quello di Genova;

\*\*\* \*\*

27. Tutto ciò premesso, la ricorrente, per il tramite degli scriventi difensori, censura di illegittimità il decreto di rettifica del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Maddalena Bertani per le ragioni tutte che in appresso si andranno ad esporre;

In primo luogo, gli scriventi difensori evidenziano l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento.

L'art. 6 co. II D.M. 50/2021 dispone che l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

Lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per





*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente, inoltre, che tali verifiche debbano riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Nel caso di specie, il decreto di rettifica del punteggio della ricorrente è intervenuto quasi due mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con l'I.C. Bertani.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Pertanto, i controlli avrebbero dovuto essere effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Circostanza che evidentemente non si è verificata.

\*\*\* \*\*

In secondo luogo, i sottoscritti difensori evidenziano l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie, il decreto con cui il Dirigente Scolastico dell'I.C. Maddalena Bertani ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a disporre la rettifica del punteggio, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.II.2010, n. 4138).

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024, il punteggio assegnatogli al momento della presentazione della domanda.

\*\*\* \*\*



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

Fermo quanto dianzi eccepito in relazione al procedimento amministrativo che ha condotto al decreto di rettifica del punteggio assegnato alla Sig.ra Restuccia, gli esponenti difensori censurano il suddetto provvedimento anche nel merito, rilevando quanto segue.

La motivazione posta alla base della rettifica del punteggio operata dall'I.C. Bertani risiede nelle indicazioni fornite dall'USR Sicilia nella nota del 23.08.2021, indirizzata - pare doveroso ed opportuno evidenziarlo - ai (soli) Dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia e ai Dirigenti Scolastici della Regione Sicilia, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia personale A.T.A., del servizio prestato presso gli Enti di formazione professionale con lo stesso profilo.

Secondo la ridetta nota, il servizio prestato presso gli Enti di formazione professionale è regolato "dall'art. 4 L. 124/99, dal D.M. 430/2000 e dal D.M. 50/2021, che disciplina la costituzione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per i vari profili del personale ATA. Allo stesso D.M. 50/2021 sono allegate per ogni profilo professionale le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, che non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di Formazione professionale. (...) si segnala che l'art. 1 c. 4 del succitato D.M. prevede unicamente l'equiparazione del servizio "prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31 Dicembre 1999", prima del noto transito di tale personale alle dipendenze dell'Amministrazione; servizio palesemente non assimilabile a quello in esame. Pertanto, alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale. Per tale motivo, si invitano i Dirigenti



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

*Scolastici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto. La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ai fini del punteggio e dell'inclusione nelle graduatorie di III fascia relative al personale ATA può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione che disponga in tal senso (...)"*

A sommessio parere di chi scrive, la nota richiamata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, non provenendo dall'organo emittente il D.M. 50/2021, bensì da un'articolazione periferica di carattere regionale non è suscettibile di analogica e/o generale e/o, comunque, indiscriminata applicazione a tutti i casi di titoli di servizio in enti di formazione professionale.

A quanto dianzi si aggiunga che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nel fornire le indicazioni - perché di questo si tratta, in fin dei conti - di cui alla citata nota, ha mostrato di non aver tenuto in debita considerazione, in primo luogo, la natura e il ruolo ricoperto dagli Enti di Formazione Professionale all'interno del sistema di istruzione nazionale e, in secondo luogo, gli approdi giurisprudenziali di merito sviluppatisi sul punto in nella vigenza del D.M. 640/2017, in vigenza del quale il problema era già stato affrontato.

Per quanto concerne il primo aspetto - la natura e il ruolo degli Enti di Formazione Professionale - occorre evidenziare come l'attuale sistema di istruzione preveda, per tutti i ragazzi, l'obbligo di frequenza scolastica al compimento dei 16 anni di età; assolto tale obbligo i ragazzi, in relazione al diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, sono tenuti a proseguire gli studi per conseguire un diploma o una qualifica professionale entro il compimento dei 18 anni.



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (*"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*), ha, infatti, introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato *"nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale"* (articolo 2, comma 1, lettera d)).

Nella maggioranza dei casi, l'organizzazione dei corsi di formazione professionale anzidetti è gestita da enti privati accreditati per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso le Regioni e/o i Ministeri.

E' di tutta evidenza come gli Enti di Formazione Professionale costituiscano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, quindi, un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statale.

Nel caso della ricorrente, l'ENAIIP Messina appartiene alla rete nazionale ENAIIP di servizi per la formazione e il lavoro che opera nel settore dell'educazione, istruzione, formazione e politiche attive per il lavoro, promossa dalle ACLI ( doc. 13).

L'ente dianzi menzionato, oltre ad essere convenzionato ed accreditato presso numerose Regioni italiane, risulta, altresì, accreditato sia presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Legge n. 40 del 14 febbraio 1987 per lo svolgimento di corsi di istruzione e formazione professionale, superiore, tecnica, continua e servizi al lavoro, sia presso il Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale docente e non docente della scuola;

Alla luce di tutto quanto dianzi esposto, il servizio svolto dalla Sig.ra Restuccia presso ENAIIP Messina può essere agevolmente ricondotto nell'ambito di



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

applicazione del punto 5.2, lett. c) tabella B) D.M. 50/2021 relativo al servizio svolto presso scuole di istruzione secondaria o artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate con conseguente attribuzione di punteggio ridotto della metà);

\*\*\* \*\*

Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, occorre rilevare come la giurisprudenza di merito, pronunciata sulla questione relativa alla mancata valutazione dei servizi prestati presso gli Enti di formazione professionale all'interno delle domande di inserimento nelle graduatorie di istituto per il personale A.T.A. di III fascia, sia arrivata alle medesime conclusioni già a partire dal D.M. 640/2017– di cui il D.M. 50/2021 rappresenta, nei termini essenziali, una “fotocopia” – ravvisando in tale mancanza la violazione della normativa in materia di obbligo formativo, anche tenuto conto del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale;

A mero titolo esemplificativo si ritiene opportuno richiamare la sentenza 3289/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella quale il Giudice del Lavoro ha ritenuto che il servizio prestato presso il Centro di Formazione Professionale debba essere valutato alla stregua di quello effettuato presso i servizi di istruzione secondaria o artistica non statali;

Nella sentenza dianzi citata si legge : ““Il servizio prestato dalla Sig.ra....., presso il Centro di Formazione Professionale....., risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e

convenzionate....Difatti, l'Istituto Professionale ....., risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione...";

La disposizione citata in sentenza risulta, infatti, replicata al punto 5.2 lett. C) tabella B del D.M. 50/2021 e non vi è, quindi, ragione di giungere ad una conclusione diversa;

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Veronica Restuccia, *ut supra*, rappresentata difesa e domiciliata

#### RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Genova in funzione di Giudice Unico del Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza davanti a sé per la discussione della causa, Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previe le pronunce meglio viste e ritenute,

In via principale e nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio emesso, in data 23.11.2021, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Maddalena Bertani di Genova, nonché la valutabilità ai sensi del punto 5.2 lett. c) tabella B D.M. 50/2021, dei titoli di servizio relativi agli anni di lavoro alle dipendenze di ENAIP Messina.



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv.staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

Per l'effetto, convalidare il punteggio attribuito alla ricorrente in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, ai fini del ripristino della posizione dalla stessa occupata prima dell'emissione del decreto di rettifica del punteggio emesso dall'Istituto Comprensivo Maddalena Bertani.

In via istruttoria, si allegano:

- A) Autocertificazione reddituale e copia carta di identità e codice fiscale ricorrente;
1. Copia domanda di conferma/aggiornamento graduatorie aa.ss.2021/2021  
Sig.ra Veronica Restuccia;
  2. Copia D.M. 50 del 03.03.2021;
  3. Copia valutazione titoli profilo AA;
  4. Copia valutazione titoli profilo CS;
  5. Copia contratto del 27.09.2021 con I.C. Maddalena Bertani ( contratto Covid);
  6. Copia contratto del 29.09.2021 I.C. Albaro;
  7. Copia decreto DS di rettifica del punteggio del 23.11.2021;
  8. Copia contratto del 29.09.2021 I.C. Albaro ( contratto Covid);
  9. Copia contratto I.C. Albaro con scadenza al 31.12.2021 ( contratto Covid);
  10. Copia contratto I.C. Albaro con scadenza al 31.03.2022 (contratto Covid);
  11. Copia nota USR Sicilia del 23.08.2021;
  12. Copia certificati servizio ENAIP ricorrente;
  13. Copia statuto ENAIP;





*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

14. Copia D.M. 50/2021;

15. CCNL Scuola

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore degli scriventi difensori

Con riserva, per quanto consentito dalle norme di rito, di ogni ulteriore deduzione e/o istanza sia istruttoria che di merito anche all'esito dell'esame delle difese avversarie.

Con osservanza

Genova, lì 30.03.2022

Avv. Chiara Staderoli

Avv. Chiara Cardillo

\*\*\* \*\*

Ai sensi del D.P.R. N. 115/2002 e sue successive modifiche gli scriventi difensori dichiarano che il valore della presente causa è indeterminato.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e sue successive modifiche si dichiara che il reddito della parte ricorrente è inferiore ad euro 35.240,00 e, pertanto, la presente causa è esente da contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si deposita sub doc. A)

Genova, lì 30.03.2022

Avv. Chiara Staderoli

Avv. Chiara Cardillo

\*\*\* \*\*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(art. 151 c.p.c.).



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

I sottoscritti procuratori rivolgono, altresì, a Codesto Ill.mo Tribunale istanza ex art. 151 c.p.c.

#### **Premesso che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio emesso dall'I.C. Maddalena Bertani in data ;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Messina, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
- Il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, instano affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutatane l'opportunità,

#### **VOGLIA**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notificazione del presente ricorso tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



*Avv. Chiara Staderoli*  
Via Assarotti, 7 III piano  
16122 Genova  
E-mail: avv. staderoli@gmail.com  
Tel . 3317898304

*Avv. Chiara Cardillo*  
Via G. D'Annunzio, 2 int. 50  
16121 Genova  
E-mail: av.chiaracardillo@libero.it  
Tel/Fax: 010580874

Genova, lì 30.03.2022

Avv. Chiara Staderoli

Avv. Chiara Cardillo

